

Delibera n. **99/2013** del Senato Accademico del **14/05/2013**

pag. 1/6

OGGETTO: Accordo di cooperazione tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti: e l'Università di Pisa – Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale per la realizzazione di un più stretto rapporto di collaborazione rendendo reciprocamente disponibile le strutture e le specifiche competenze del personale di entrambi i Dipartimenti.

N. o.d.g.: **03/03**

Rep. n. **99/2013**

Prot. n. **12541**

UOR: **UFFICIO CONTRATTI E APPALTI**

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X				Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE	X				Piero TOFFANO	X			
Micaela DI GIACOMO	X				Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI				X
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO	X			
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILIO				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipa alla seduta il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteggi.
E' assente giustificato il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero.

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti e l'Università di Pisa – Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale intendono stipulare un accordo di cooperazione.

L'intento dell'atto è quello di realizzare un più stretto rapporto di collaborazione rendendo reciprocamente disponibile le strutture e le specifiche competenze del personale allo scopo di promuovere, negli ambiti di comune interesse e in relazione a progetti di volta in volta specificati, azioni regolate da opportuni protocolli d'intesa e/o convenzioni attuative.

L'accordo prevede inoltre la possibilità di attivare dei tirocini per i quali sarà tuttavia necessario sottoscrivere la convenzione allegata all'accordo.

Con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBef) n. 40 del 26 marzo 2013 è stata approvata la stipula dell'accordo tra l'Università - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti e l'Università di Pisa – Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale.

Occorre per tanto richiedere l'autorizzazione per la stipula del suddetto accordo di cooperazione.

Il Senato Accademico

- vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBef) n. 40 del 26 marzo 2013;
- visto l'accordo di cooperazione tra l'Università - Dipartimento di Scienze di Base e Fonda-

Delibera n. **99/2013** del Senato Accademico del **14/05/2013**

pag. 2/6

- menti e l'Università di Pisa – Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale;
- sentito il Direttore Generale;

delibera

di esprimere parere favorevole alla stipula dell'accordo di cooperazione tra l'Università - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti e l'Università di Pisa – Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale nel testo qui di seguito riportato:

**"ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO (DiSBeF) E L'UNIVERSITÀ DI PISA (DCCI)**

L'Università di Urbino Carlo Bo – *Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti*, con sede amministrativa in via Saffi, 2 - 61029 Urbino, P. IVA 00448830414, rappresentata dal Rettore, Prof. Stefano Pivato, nel prosieguo del presente atto denominato "DiSBeF"

E

l'Università di Pisa - Dipartimento di Chimica e Chimica industriale- C.F. 80003670504 - P.I. 00286820501, con Sede Legale in via Risorgimento 35, 56126 Pisa (PI), rappresentato dal Direttore rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Roger Fuoco, autorizzato dal Consiglio di Dipartimento con delibera/provvedimento d'urgenza n. __ del __/__/__, nel prosieguo del presente atto denominato "DCCI"

premesso

Nell'intento di realizzare un più stretto rapporto di collaborazione tra il DiSBeF e il DCCI rendendo reciprocamente disponibili le strutture e le specifiche competenze del personale degli enti stipulanti tale accordo e allo scopo di promuovere negli ambiti di comune interesse e in relazione a progetti di volta in volta specificati, azioni regolate da opportuni protocolli d'intesa,

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1. Le parti si rendono disponibili a realizzare:

- 1) La collaborazione in progetti di ricerca comuni che comporti :
 - a) la mobilità di ricercatori, docenti e personale dell'Ente;
 - b) la mobilità di giovani ricercatori impegnati in programmi post-laurea;
 - c) lo scambio di materiale scientifico;
 - d) l'espletamento di giornate di studio, conferenze, seminari, corsi di formazione ecc.
- 2) La collaborazione nei percorsi formativi degli studenti che comporti :
 - a) lo svolgimento di tirocini formativi volti a favorire l'integrazione ed il completamento del percorso di studi degli studenti .
- 3) La partecipazione in comune:
 - a) ai programmi promossi dalla Commissione Europea o da altri enti e fondazioni;
 - b) al coordinamento di proposte volte all'acquisizione di risorse finanziarie per la realizzazione di strutture e per lo sviluppo di progetti di ricerca e/o formazione.

Delibera n. **99/2013** del Senato Accademico del **14/05/2013**

pag. 3/6

Art. 2. Le parti convengono che per la realizzazione delle attività previste dall'art. 1 punto 1 e 3 stipuleranno di volta in volta apposite convenzioni per definire gli impegni di carattere didattico, scientifico ed economico nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e previa autorizzazione degli organi competenti.

Per quanto concerne la collaborazione prevista dall'art. 1 punto 2) le modalità di attuazione dei Tirocini di formazione viene regolamentata nella specifica Convenzione tipo, allegata alla presente sotto la lettera "A" per farne parte sostanziale e integrante.

Art. 3. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione di questa Convenzione sarà competente il Foro di Urbino.

Art. 4. La presente convenzione è valida per un periodo di 3 anni a partire dalla data della firma di entrambe le parti. L'eventuale disdetta da parte di una delle parti dovrà essere comunicata in forma scritta tre mesi prima della scadenza.

Le parti, comunque, si impegnano a portare a compimento le attività oggetto di appositi accordi, ancora in corso al momento della disdetta.

Art. 5. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art. 6. Il DiSBef e DCCI si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza e confidenzialità su tutti i dati acquisiti per l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione e a non divulgare le eventuali informazioni riservate o confidenziali di cui gli Enti dovessero venire a conoscenza durante l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione.

L'eventuale pubblicazione o divulgazione a fini accademici o scientifici dei dati acquisiti durante l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da entrambe le parti.

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art. 7. Il presente atto redatto in duplice originale è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte Seconda, allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Le spese di bollo sono a carico delle Parti, ciascuna per l'originale di propria competenza.

Urbino,

Delibera n. **99/2013** del Senato Accademico del **14/05/2013**

pag. 4/6

Per l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti
Il Rettore – Prof. Stefano Pivato

Per l'Università di Pisa, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale
Il Direttore – Prof. Roger Fuoco

ALLEGATO “A”

**CONVENZIONE DI TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO N.
(DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 25 MARZO 1998, N. 142)**

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in Urbino, codice fiscale n. 82002850418, d'ora in poi denominata “soggetto promotore”, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. STEFANO PIVATO, nato a Omissis il Omissis, C.F. Omissis, domiciliato per la carica in Urbino, Via Saffi n. 2,

e

l'azienda/ente, con sede legale in CAP Provincia
Via, P.IVA o C.F.
....., d'ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato da nato/a a, il

premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti, richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a., della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,

si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, l'azienda/ente, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento in stage, studenti/laureati dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art.18 della legge n.196 del 1997.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d., della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Delibera n. **99/2013** del Senato Accademico del **14/05/2013**

pag. 5/6

3. Per ciascun tirocinante, inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un *progetto formativo e di orientamento* contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. Il soggetto ospitante si impegna, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento al soggetto promotore e, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore).
3. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento:

- alla Regione (o alla Provincia delegata);
- alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, competenti per territorio in materia di ispezione;
- alle rappresentanze sindacali aziendali

Art. 5

Il tirocinante non percepirà alcuna retribuzione durante il periodo di stage. Tuttavia l'Azienda potrà corrispondere al tirocinante una borsa di studio per agevolare l'effettuazione dello stage. Inoltre il tirocinante potrà usufruire della mensa aziendale e di ogni altro servizio normalmente messo a disposizione dall'Azienda alle condizioni da essa fissate.

Art. 6

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata all'inizio di ogni anno accademico, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi entro il mese di settembre.

Art. 7

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto della Parte I – Titolo II del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Delibera n. **99/2013** del Senato Accademico del **14/05/2013**

pag. 6/6

Urbino, li

Azienda

Firma e timbro

il Delegato Rettorale
Prof. Tonino Pencarelli

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

per il Rettore
Prof. Stefano Pivato

”
